

Audizione in I Commissione Camera

Prof. Stefano Ceccanti

16 marzo

Premessa

Riprendo qui per alcuni aspetti, con i debiti aggiornamenti, l'Atto Senato 2689 a mia prima firma che era identico all'Atto Camera 4194 a prima firma Veltroni.

1. Il criterio principale e la priorità

Il principale criterio da seguire è quello di non livellare tutte le tipologie di partito.

Analogamente alla legislazione che stiamo introducendo sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto dobbiamo distinguere due livelli diversi a seconda che il partito in questione, nel continuum tra società e istituzioni, sia più spostato verso l'una o verso le altre.

Si tratta di coniugare l'esigenza di regole rigorose per chi ha un ruolo istituzionale consolidato con quella di non impedire l'accesso di forze politiche nuove che all'inizio non possono che muoversi con una regolamentazione più essenziale.

La priorità è soprattutto la democratizzazione o quanto meno la trasparenza nella principale funzione pubblicistica, quella della scelta dei candidati alle elezioni.

2. Il livello minimo di istituzionalizzazione

Finché una realtà si muove a livello più gassoso, di movimento, le norme devono mirare soprattutto a garantire dei diritti minimi degli aderenti, senza vincoli eccessivi che altrimenti bloccherebbero la genesi e lo sviluppo di nuovi soggetti. Senza questi requisiti minimi non è immaginabile la presentazione alle elezioni europee, politiche, regionali e comunali, ma i vincoli debbono essere limitati e i controlli quasi automatici, senza eccessi burocratici.

I diritti devono riguardare principalmente il modo in cui un partito mira ad istituzionalizzarsi, ossia la presentazione dei candidati alle elezioni. In questo caso appare sufficiente una normativa mirante alla trasparenza che precisi le procedure e le responsabilità sulla base delle quali si scelgono i candidati con le relative possibilità di ricorso. Si norma il partito soprattutto in quanto stia muovendosi verso le istituzioni. Un possibile schema di riferimento può essere quello contenuto nella prima parte dell'allegato. Le procedure sono comunque così essenziali, quasi automatiche, da non escludere nuove formazioni outsider.

3. Il livello più elevato di istituzionalizzazione per chi ha rappresentanza parlamentare

Qualora invece si acquisisca una rappresentanza parlamentare, o in almeno in un Consiglio regionale, dovrebbe scattare automaticamente un livello maggiore di istituzionalizzazione, con un sistema di regole più pregnante, a pena di esclusione dal due per mille o di sanzioni specifiche per le singole inadempienze.

Il contenuto minimo degli Statuti può fare riferimento a quello contenuto nella seconda parte dell'allegato, tratto, con le opportune correzioni, dalla proposta citata.

E' coerente con tale modello anche la personalità giuridica con le relative garanzie pubblicistiche, col solo limite per il quale l'intervento della magistratura avvenga su ricorso di iscritti e non d'ufficio.

Anche in questo caso le norme-chiave sono quelle relative alla selezione trasparente e democratica delle candidature. Qualora si scelga lo strumento più forte, quello delle primarie, essa deve essere fatta in modo

forte e coerente, con caratteristiche tali, analoghe alle elezioni vere e proprie, da incentivare fortemente la partecipazione, fino a tutto l'elettorato potenziale della relativa area politica. Esse hanno quindi senso, nel contesto odierno, solo in quanto aperte agli elettori della forza politica e non dei soli iscritti in modo da svolgere effettivamente una funzione pubblica di impatto effettivo sui cittadini e senza pre-registrazioni temporalmente sfalsate rispetto al voto (che ricondurrebbero di fatto la partecipazione ai soli iscritti). Le cariche per cui competere dovrebbero essere rigorosamente quelle monocratiche, con ovvia esclusione di quelle per le quali è previsto il voto di preferenza in liste plurinomiali dove l'intervento dell'elettore è successivo: capo della lista, capolista di collegio, Presidente di Regione, Sindaco. Trattandosi di funzioni pubbliche una parte dell'onere sotto forma di servizi (a cominciare dalle sedi) dovrebbe essere pubblico: ciò consentirebbe anche di far ricadere sanzioni economiche corrispondenti al costo nel caso in cui il partito non attenesse all'esito e in cui il singolo candidato, battuto nelle primarie, si candidasse comunque disconoscendo il risultato. Tutte le primarie per una medesima consultazione, da chiunque indette, dovrebbero essere raggruppate in un'unica tornata, consentendo così anche di delimitare gli elettorati rispettivi.

Tranne le primarie, che debbono essere una scelta e non un obbligo, le restanti normative del maggior livello di istituzionalizzazione dovrebbero applicarsi in automatico alle forze con rappresentanza nelle istituzioni.

A tal fine, per inciso, deve convergere anche la coerenza tra diritto elettorale e diritto parlamentare: come nel caso spagnolo, ferma restando la mobilità del singolo legata al divieto di mandato imperativo, i gruppi devono potersi costituire solo ad inizio legislatura come proiezione delle relative liste elettorali.

Allegato

1. (Contenuto minimo degli statuti per il livello minimo di istituzionalizzazione)

Ogni partito politico indica nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, compresa la titolarità dell'uso del simbolo e la rappresentanza legale, e le modalità della loro elezione;

b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;

d) le modalità di pubblicizzazione di una dichiarazione preventiva con congruo anticipo sulle modalità di scelta dei candidati alle elezioni e di una successiva relativa al loro effettivo rispetto anche ai fini di tempestivi ricorsi.

2. (Contenuto minimo degli statuti per il livello più elevato di istituzionalizzazione)

Ogni partito politico indica nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, compresa la titolarità dell'uso del simbolo e la rappresentanza legale, e le modalità della loro elezione;

b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le modalità per assicurare negli organi non monocratici che nessun genere sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi rappresentativi e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste agli organi di garanzia, precisando le

modalità che assicurino l'indipendenza di questi ultimi rispetto agli organi di direzione politica;

g) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, per le cariche di sindaco, di Presidente della regione, nonché delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri; in caso di primarie la costituzione di un'apposita autorità di garanzia da comporre per sorteggio sulla base di rose di nomi predisposte in precedenza secondo criteri di autonomia e indipendenza;

h) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;

i) le modalità con le quali gli iscritti al partito partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.